

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 E d u c a n d a t o S t a t a l e
 "EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA"
 SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 LICEO CLASSICO – LICEO CLASSICO EUROPEO – LICEO LINGUISTICO
 20122 Milano – Via Passione 12 – Tel. 02 76001425 – Fax 02 781896
 Email: mive01000p@istruzione.it – Web: setticarraro.gov.it

Milano, 10/11/16

Prot. 8987/A26

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

PREMESSA

L'articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede, tra l'altro, che il contratto integrativo d'istituto sia trasmesso all'Aran e al CNEL, corredato dalla relazione tecnica finanziaria e dalla relazione illustrativa con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

L' art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del d.lgvo n° 150 del 27/10/2009 prevede che Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall'ordinamento scolastico.

Gli obiettivi del presente documento, sono finalizzati a:

- creare uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- supportare gli organi di controllo per una facile e scorrevole lettura dell'articolato contrattuale;
- fornire all'utenza una comprensibile lettura dei contenuti del contratto interno.

Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha predisposto e reso noto gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti in 2 moduli. Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si è provveduto, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 2 moduli:

Modulo 1**Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

Data di sottoscrizione		03/02/2016
Periodo temporale di vigenza		A.S. 2015-16
Composizione della delegazione trattante		Parte pubblica: Giorgio Ragusa (Dirigente scolastico) Parte sindacale: Aliberti Raffaele, Bonito Alfonso, Lentini Alessandro (RSU)
Soggetti destinatari		Personale docente, educativo ed ATA
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali; b) determinazione del contingente di personale ATA da esonerare dallo sciopero per assicurare i servizi essenziali; c) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; d) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, al personale docente ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; e) modalità di esercizio dei diritti individuali direttamente pertinenti con il rapporto di lavoro.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
		Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

	accessoria	È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009 Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
Eventuali osservazioni		


Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

Il contratto integrativo d'istituto 2016-17 viene firmato, a differenza dell'anno precedente, nei tempi previsti, per evitare i ritardi registrati negli anni precedenti. Si sono pertanto inseriti in esso solo i principi fondamentali della suddivisione del MOF, essendo ancora non note le cifre esatte destinate al MOF dell'educandato e delle tre scuole ad esso annesse. Il contratto non presenta novità di rilievo rispetto a quello precedente. L'unica forse significativa è il recepimento all'art 12 del divieto imposto il 07/10/2014 dal garante della privacy di comunicare gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori. Si allega tale documento alla presente relazione.

Nel contratto non vengono invece stabiliti i criteri per l'attribuzione del bonus per il merito del personale docente introdotto dai commi 126, 127, 128 dell'art 1 della legge 107/15, poiché la stessa legge affida al comitato per la valutazione dei docenti la formulazione di detti criteri che saranno poi applicati dal Dirigente Scolastico. Si tratta quindi di materia che la legge sottrae esplicitamente alla contrattazione integrativa di istituto.

IL RETTORE
(Prof. Giorgio Ragusa)



GPDP.Ufficio.PROTOCOLLO.U.0028999.13-10-2014.h.11:47



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

UNITÀ LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

ANP
Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
Via le del Policlinico, 129/a
00161 Roma

Pec:
posta-certificata@pec-email.com

Rif.: ULPP/EP/93890-1/
All. 1

Oggetto: quesito del 4 giugno 2014 concernente la richiesta da parte di rappresentanze sindacali della comunicazione di dati riferiti a compensi erogati individualmente a lavoratori

Con riferimento al quesito in oggetto si unisce alla presente copia del riscontro che in data 7 ottobre 2014 questo Ufficio ha provveduto a fornire all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni con riguardo a profili analoghi al caso sollevato da codesta Associazione.

Distinti saluti

Il dirigente
(dr.ssa Valentina Gagliardi)



Plazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
Tel. +39 06 69677.1 - 06 69677 3785
lpp@garanteprivacy.it



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

UNITÀ LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

ROMA, 07 OTTOBRE 2014
TRAT. 28510/190946

A/R ARAN

Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni
Via del Corso, 476
00186 Roma

Oggetto: quesito concernente la richiesta da parte di rappresentanze sindacali della comunicazione di dati riferiti a compensi erogati individualmente a lavoratori (Vs. nota del 23 dicembre 2013).

1.1. Con la nota in oggetto è stato chiesto al Garante di formulare il proprio avviso, alla luce delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali e in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, con riguardo alla legittimità della richiesta, avanzata da parte di alcune Organizzazioni sindacali nei confronti della dirigenza scolastica, volta ad ottenere, in applicazione dell'art. 6, comma 2 del CCNL 29 novembre 2007 (Contratto collettivo nazionale del "comparto scuola", quadriennio giuridico 2006-09 e 1° biennio economico 2006-07), "i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto" (ipotesi espressamente prevista dall'art. 6, comma 2, lett. n), CCNL cit.), nonché "i compensi erogati individualmente" a ciascuno di essi (cfr. nota del 23 dicembre 2013, cit.).

1.2. La richiesta sindacale avrebbe avuto origine da una specifica interpretazione sia delle norme contrattuali sopra citate, che delle *Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico* (adottate dal Garante con Provv. 14 giugno 2007, G.U. 13.7.2007, n. 161 e www.garanteprivacy.it, doc. *web* n. 1417809, in particolare punto n. 5).

Una prima soluzione interpretativa è stata formulata da parte di codesta Agenzia, rappresentando che "nel quadro delle relazioni sindacali improntato ai criteri di [...] correttezza, di collaborazione e trasparenza, [è possibile] pubblicare i nominativi ai sensi del citato art. 6, comma 2 e, dall'altro, pubblicare l'importo complessivo dei compensi accessori distinti per voce e tipologia" (cfr. nota 30 agosto 2013, indirizzata ad un dirigente scolastico e al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, in atti).

2.1. In generale, si osserva che, in base alla disciplina di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, *Codice in materia di protezione dei dati personali*, in attuazione delle direttive comunitarie nn. 95/46/Ce e 2002/58/Ce) il datore di lavoro pubblico può trattare i dati personali dei lavoratori nei limiti in cui ciò sia necessario per la corretta gestione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle previsioni che riguardano le proprie funzioni istituzionali e disciplinano il rapporto di lavoro, contenute in leggi, regolamenti, contratti e in accordi collettivi, ponendo in essere operazioni di trattamento proporzionate alle finalità perseguite (artt. 3, 11 e 18 del Codice).



Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
Tel. +39 06 69677.1 - 06 69677 3785
ipp@garanteprivacy.it

623



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

2.2. Più specificamente, nel far presente che in base alla disciplina di protezione dei dati personali la comunicazione (e non diversamente la diffusione, art. 4, comma 1, lett. m) ed l) del Codice) di dati personali da parte di un soggetto pubblico a privati (nel caso di specie, le organizzazioni sindacali) può essere lecitamente effettuata nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 11, comma 1, lett. d) ed e) del Codice), quando tale operazione sia prevista da una norma di legge o di regolamento (artt. 11, comma 1, lett. a) e 19, comma 3, del Codice), si osserva quanto segue.

3.1. Preso atto che, in base ad alcune disposizioni contenute nei contratti collettivi applicabili per i singoli comparti dell'amministrazione, determinate informazioni in materia di gestione del rapporto di lavoro possono essere oggetto di specifici diritti di informazione (preventiva o successiva) in favore delle parti sindacali (circostanza che ricorre nel caso di specie), il Garante ha chiarito, in più occasioni, che solo ove "il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale" - circostanza che pure ricorre nel caso sottoposto all'attenzione di questa Autorità per effetto dell'espressa menzione del "nominativo" dei lavoratori operata dalla ricordata lett. n) dell'art. 6 del CCNL applicabile al caso di specie -, è possibile procedere a siffatta comunicazione (cfr., *Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico*, adottate con Provv. del 14 giugno 2007, pubblicate sulla G.U. 13.7.2007, n. 161, doc. web n. 1417809, in particolare, punto 5.2. prima parte).

Nei restanti casi, in assenza di tale specifica previsione, è consentita "solamente la comunicazione in forma anonima" (cfr. sul punto, Provv. 20 dicembre 2012, n. 431, doc. web n. 2288474; in senso analogo, v. anche Provv. 18 luglio 2013, n. 358, doc. web n. 2578201 che, con riguardo a specifici casi, hanno confermato le indicazioni già fornite in via generale con le menzionate *Linee guida*, in particolare, punto 5.2, seconda parte: "per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili. È il caso, ad esempio, [...del] l'erogazione dei trattamenti accessori"; analogamente, mediante espresso rinvio ai menzionati provvedimenti del Garante, con riguardo al diverso caso della conoscibilità, anche mediante la disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, da parte dei sindacati dei nominativi del personale impegnato in progetti obiettivo in base alle disposizioni del CCNL relativo al comparto sanità, T.A.R. Basilicata, sez. I, Potenza, 21 marzo 2013, n. 143).

3.2. Tanto premesso e con specifico riguardo al caso in esame, se da un lato, come detto, la richiamata disposizione contrattuale, nell'individuare le materie di informazione successiva alle organizzazioni sindacali, a livello della singola istituzione scolastica, consente che l'informativa sindacale venga effettuata in forma nominativa (art. 6, comma 2, lett. n), CCNL cit.) con specifico riguardo al personale coinvolto nelle attività finanziate con il c.d. fondo d'Istituto, tuttavia dal quadro normativo di riferimento non emerge alcuna specifica fonte normativa o negoziale che preveda espressamente la comunicazione dei compensi accessori erogati individualmente.

Né, a tal fine, può essere invocata la lett. o) dello stesso articolo che si limita a prevedere la sola facoltà per le sigle sindacali di "verifica[re] [...]l'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse", non già la specifica comunicazione dell'ammontare degli emolumenti percepiti dal singolo docente, atteso che il ruolo delle organizzazioni sindacali, mediante operazioni di



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

verifica e di monitoraggio in ordine alla corretta gestione dell'impiego delle risorse del fondo, non presuppone la conoscibilità di dati di dettaglio in ordine alle voci di spesa ovvero ai mandati di pagamento in favore del singolo lavoratore.

3.3. Pertanto, al fine di chiarire i prospettati dubbi interpretativi rappresentati da codesta Agenzia con il quesito in oggetto, si conferma che in base alla disciplina di protezione dei dati personali ed in coerenza con le richiamate indicazioni già fornite da questa Autorità, le informazioni concernenti i compensi accessori corrisposti al personale nell'ambito dei progetti finanziati con il fondo d'Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicandone l'importo complessivo, eventualmente "per fasce" o "qualifiche"; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili.

4. Ancorché nel menzionato quesito non siano precisate le modalità dell'eventuale messa a disposizione delle indicate informazioni, deve ritenersi che, in ragione del richiamo alle recenti disposizioni normative in materia di trasparenza (cfr. nota 23 dicembre 2013, cit.) e al riferimento alla "pubblicazione" delle stesse operata nella documentazione fornita da codesta Agenzia (cfr. nota 30 agosto 2013, in atti), si intenda procedere anche alla pubblicazione, tramite il sito *web* istituzionale, dei dati personali sopra menzionati.

Con riguardo a tale ipotesi, si osserva che il d.lg. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) prevede la pubblicazione obbligatoria da parte delle pubbliche amministrazioni dell'*"ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti"* nonché *"l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale [...], i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata"* (art. 20, commi 1 e 2, d.lg. n. 33/2013). La finalità di trasparenza perseguita mediante tale previsione, al fine di dare evidenza dei livelli di selettività e premialità *"nella distribuzione dei premi e degli incentivi"* al personale, trova effettività, per espressa scelta del legislatore, attraverso la pubblicazione dei menzionati valori *"in forma aggregata"*.

5. Da ultimo, si fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi, nei limiti e con le modalità stabilite dalla disciplina di settore (artt. 22 ss., legge 7 agosto 1990, n. 241) e sulla base di valutazioni che restano rimesse all'amministrazione che detiene i documenti, a loro volta sindacabili secondo le modalità stabilite dalla specifica disciplina di settore (art. 25, l. n. 241/1990, cit.; sulla legittimazione all'esercizio del diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali cfr., C.d.S. sez. VI, 20 novembre 2013, nn. 6186 e 5511, ma anche, C.d.S. sez. VI, 23 febbraio 2012, n. 1034 e 11 gennaio 2010, n. 26, da ultimo, TAR Emilia Romagna, sez. Parma, 28 maggio 2014, n. 173).

*Il Segretario generale
(Giuseppe Busia)*